



REGOLAMENTO VIAGGI E VISITE GUIDATE

Indice generale

- Art. 1 - Terminologia
- Art. 2 – Numero di giorni a disposizione e mete
- Art. 3 - Periodo di effettuazione e limitazioni
- Art. 4 - Autorizzazione finale: Organi competenti
- Art. 5 - Accompagnatori
- Art. 6 - Docente capocomitiva
- Art. 7 - Orario di partenza e di rientro /mezzi di trasporto
- Art. 8 - Partecipanti
- Art. 9 - Limite di spesa
- Art. 10 - Accorpamenti tra classi
- Art. 11 - Comportamento degli studenti
- Art. 12 - Esclusioni

Articolo 1 – Terminologia

Uscite didattiche: attività che utilizzano una parte delle ore di lezione di una giornata (senza costi).

Visite guidate: attività che utilizzano tutte le ore di lezione di una giornata e che non prevedono pernottamenti.

Viaggi d'istruzione: attività che si svolgono su due o più giorni e che comportano almeno un pernottamento.

Uscite/viaggi per motivi sportivi: attività legate alla partecipazione a gare esterne; il gruppo può essere composto da studenti di diverse classi.

Stage linguistici: attività che si svolgono all'estero e che prevedono la frequenza di un corso di lingua straniera (quella studiata/una di quelle studiate). Sono riservati alle classi terze.

Articolo 2 – Numero di giorni a disposizione e mete

Uscite didattiche: massimo due per anno scolastico, elevabili fino a quattro per le classi che non impegnano più di due giorni in visite e viaggi.

Visite guidate, viaggi d'istruzione, stage linguistici: complessivamente massimo cinque giorni per ciascuna classe (per anno scolastico) (i giorni non scolastici non vengono computati).

Le classi quinte della scuola primaria possono realizzare viaggi d'istruzione e stage linguistici con al massimo due pernottamenti.

Le classi prime e seconde della scuola secondaria di I grado possono realizzare viaggi d'istruzione e stage linguistici con al massimo due pernottamenti.

Le classi terze possono realizzare viaggi d'istruzione con al massimo quattro pernottamenti;

I viaggi d'istruzione devono essere progettati in modo che il rientro avvenga di sabato o in giorno prefestivo. Gli stage linguistici devono terminare di sabato/prefestivo o nella mattinata di domenica/festivo.

Mete:

- scuola infanzia: solo territorio provinciale (MB e limitrofe);
- classi scuola primaria : solo territorio regionale o regioni limitrofe;
- classi prime e seconde secondaria: solo territorio nazionale (Lombardia e regioni limitrofe).
- classi terze scuola secondaria: anche estero.

Quadro riassuntivo giorni a disposizione e mete

Visite guidate e viaggi d'istruzione		
Classi	Mete	Pernottamenti
Infanzia	Provincia o limitrofe	esclusi
Primaria (dalla I alla IV)	Regione o limitrofe	esclusi
Primaria classi quinte	Regione o limitrofe	massimo 2 pernottamenti
prime e seconde secondaria	Territorio nazionale	massimo 2 pernottamenti
terze secondaria	Anche Europa	massimo 4 pernottamenti
I viaggi d'istruzione devono essere progettati in modo che il rientro avvenga di sabato o in giorno prefestivo		
Stage linguistici		
Classi	Mete	Giorni scolastici a disposizione
terze secondaria	Europa	Fino a 5

Articolo 3 – Periodo di effettuazione e limitazioni

Entro il mese di ottobre i Consigli di Classe/Interclasse deliberano il piano annuale delle uscite didattiche, delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione. Tale piano è vincolante e non sono ammesse integrazioni o modifiche, se non per uscite didattiche e visite guidate non precedentemente programmabili (fermo restando il numero di giorni a disposizione stabilito all'art. 2).

Le uscite didattiche e le visite guidate possono essere realizzate a partire dall'approvazione del predetto piano annuale. Nessuna iniziativa può essere svolta negli ultimi 30 giorni di lezione. I viaggi d'istruzione

devono essere realizzati tra il mese di febbraio e quello di maggio. Limitatamente alle uscite didattiche e alle visite guidate, per motivi eccezionali, sono possibili iniziative prima dell'approvazione del piano annuale, purché l'iniziativa sia regolarmente deliberata dal Consiglio di Classe nella forma allargata (Docenti e rappresentanti dei genitori e degli studenti). L'esclusione degli ultimi 30 giorni di lezione non si applica nel caso di iniziative legate alla partecipazione a gare, a laboratori didattici organizzati presso centri di ricerca o università a visite guidate in zone naturalistiche ubicate in alta montagna. Nessuna attività può essere svolta nei giorni impegnati da attività collegiali (salvo quelle che hanno termine entro la mattinata). Le visite guidate non si effettuano nei prefestivi, a meno che il rientro sia previsto entro il primo pomeriggio.

Quadro riassuntivo periodo di effettuazione e limitazioni

Tipologia	Periodo
Uscite didattiche	A partire dall'approvazione del piano annuale delle uscite didattiche, dei viaggi d'istruzione, delle visite guidate, con esclusione degli ultimi 30 giorni di lezione.
Visite guidate	
Viaggi d'istruzione	Febbraio, marzo, aprile.
Ulteriori limitazioni: <ul style="list-style-type: none"> • nessuna attività può essere svolta nei giorni impegnati da attività collegiali (salvo quelle che hanno termine entro la mattinata); • le visite guidate non si effettuano nei prefestivi, a meno che il rientro sia previsto entro il primo pomeriggio. • il piano annuale può essere integrato o modificato nel caso di uscite didattiche e visite guidate non precedentemente programmabili (fermo restando il n. di giorni a disposizione stabilito all'art. 2); • limitatamente alle uscite didattiche e alle visite guidate, per motivi eccezionali, sono possibili iniziative prima dell'approvazione del piano annuale, purché l'iniziativa sia regolarmente deliberata dal Consiglio di Classe nella forma allargata; • l'esclusione degli ultimi 30 giorni di lezione non si applica nel caso di iniziative legate alla partecipazione a gare, a laboratori didattici organizzati presso centri di ricerca o università, a visite guidate in zone naturalistiche ubicate in alta montagna. 	

Articolo 4 – Autorizzazione finale: Organi competenti

Per i viaggi d'istruzione e gli stage linguistici l'autorizzazione finale compete al Collegio Docenti e al Consiglio d'Istituto. Per le uscite didattiche e le visite guidate, l'autorizzazione finale è demandata al Dirigente Scolastico.

Per le visite guidate che comportano specifici problemi di sicurezza, il Dirigente Scolastico può rimettere il caso al Consiglio d'Istituto.

Articolo 5 – Accompagnatori

Gli accompagnatori devono essere docenti della classe o delle classi interessate, in modo tale da garantire che tutti gli studenti siano accompagnati da propri insegnanti. Il criterio non è obbligatorio nel caso di uscite didattiche in città.

Il criterio numerico è di un accompagnatore per ogni 15 studenti o frazione. Nel caso di attività con specifici problemi di sicurezza, l'organo preposto all'autorizzazione finale può richiedere un incremento del numero degli accompagnatori. Per i viaggi che prevedano attività sportive e/o escursionistiche, è obbligatoria la presenza, tra gli accompagnatori, di almeno un docente di educazione fisica o, in alternativa, la presenza di una persona esperta.

Per i viaggi d'istruzione è obbligatoria la presenza di almeno due accompagnatori. Nell'arco dello stesso anno scolastico, uno stesso docente può ricoprire il ruolo di accompagnatore per un massimo di sei giorni. Per i docenti part-time o su spezzone, il limite dei sei giorni va riparametrato, tenendo conto dell'orario di servizio.

Lo stesso docente può partecipare al massimo a tre viaggi d'istruzione nel medesimo anno, restando fermo il limite dei sei giorni e garantendo almeno un rientro in giorni prefestivi diversi dal venerdì.

I docenti di Educazione Fisica, all'inizio di ogni anno scolastico, possono scegliere tra le seguenti opzioni:

a) svolgere solo accompagnamenti "sportivi";

b) svolgere anche accompagnamenti ordinari.

Nel caso a) è possibile, se necessario, il superamento del limite dei sei giorni; nel caso b) si applica il limite dei sei giorni, previsto per tutti i docenti.

Per ogni visita o viaggio è obbligatorio prevedere almeno un docente accompagnatore di "riserva", pronto a subentrare in caso di improvviso impedimento dell'accompagnatore "titolare" o di uno degli accompagnatori "titolari", pena il rigetto automatico dell'iniziativa.

I docenti di "riserva" possono appartenere anche a classe/i diversa/e da quella/e interessata/e al viaggio. Non è possibile svolgere il ruolo di docente di "riserva" in visite o viaggi con date di effettuazione in sovrapposizione. Il ruolo di docente di "riserva" può essere rivestito, nell'arco dello stesso anno scolastico, per un solo viaggio d'istruzione ed è conteggiato, ai fini del calcolo del limite di cui sopra, un giorno.

Per i viaggi all'estero, almeno un docente accompagnatore deve dichiarare preliminarmente e per iscritto un'adeguata conoscenza della lingua locale o dell'inglese, salvo i casi in cui la competenza linguistica risulti già documentata.

Nel caso in cui un docente, per errore, dia una disponibilità superiore a quella massima indicata nel presente articolo, si procede d'ufficio dando la precedenza ai viaggi d'istruzione e alle classi finali (e, a scendere, a quelle precedenti).

Il personale A.T.A. e il Dirigente Scolastico possono partecipare ai viaggi d'istruzione, in qualità di accompagnatori, a supporto dei docenti, in misura non superiore a due unità per ciascun viaggio.

La partecipazione dei genitori sarà valutata di volta in volta da parte del Dirigente Scolastico, per esigenze particolari, e non potrà comunque essere superiore a due unità. In tal caso la presenza di un esterno, previa stipula di polizza assicurativa, sarà formalmente autorizzata dal Dirigente Scolastico e non dovrà comportare oneri finanziari a carico del bilancio della scuola.

Articolo 6 – Docente capocomitiva

Per ogni iniziativa, il Dirigente Scolastico individua, tra i docenti accompagnatori, un capocomitiva.

Il capocomitiva garantisce il rispetto del programma e assume le opportune decisioni nei casi di necessità. Consulta tempestivamente il Dirigente Scolastico ogni volta si renda opportuno o necessario.

Compila, sentiti gli altri accompagnatori, la relazione finale relativa all'iniziativa.

Articolo 7 – Orario di partenza e di rientro /mezzi di trasporto

Gli orari di partenza e di rientro (o di tappa, nel caso di viaggi d'istruzione) devono tenere conto dell'esigenza del giusto riposo. Il rientro, inoltre, nel caso delle visite guidate, deve essere programmato in modo tale da consentire la regolare frequenza delle lezioni del giorno successivo. Di norma gli orari di partenza e di rientro (o di tappa, nel caso di viaggi d'istruzione) non possono essere rispettivamente previsti prima delle ore 06,00 e dopo le ore 21,00. Nel caso di voli aerei con tariffa particolarmente conveniente, nel limite del ragionevole e con l'accordo degli interessati, gli orari di partenza e di rientro possono essere anticipati o posticipati.

E' escluso che i viaggi in pullman possano essere effettuati in orario notturno.

Le mete delle visite guidate devono essere scelte in modo tale da escludere che il viaggio (tra andata e ritorno) superi le sei ore.

Sono possibili viaggi notturni solo in treno, purché effettuati in carrozze letto o in carrozze con servizio di cuccetta.

Articolo 8 – Partecipanti

Per qualsiasi iniziativa (uscite didattiche, visite guidate, viaggi d'istruzione, stage linguistici) è necessaria una partecipazione \geq all'80% degli iscritti alla/e classe/interessata/e. Per i viaggi d'istruzione e gli stage linguistici, il raggiungimento della percentuale minima è attestato dai versamenti delle caparre.

Gli studenti che al momento della partenza dovessero risultare malati o infortunati (infortunio tale da precludere la partecipazione alle attività previste, anche solo in parte) sono esclusi dalle singole iniziative. Eventuali rimborsi sono vincolati alla disponibilità del fornitore del servizio allo storno dei costi. Gli studenti che non aderiscono al viaggio d'istruzione sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni.

Articolo 9 – Limite di spesa

Il costo dei viaggi e delle visite d'istruzione sono a carico degli alunni partecipanti. Le modalità di pagamento presuppongono un versamento singolo o cumulativo per ciascuna classe mediante le modalità previste (conto corrente bancario) a conferma dell'adesione entro il termine stabilito dai docenti organizzatori.

In caso di rinuncia verranno applicate le penali previste dal contratto stipulato con l'agenzia di viaggio.

Il costo annuale per alunno per le visite guidate ed i viaggi di istruzione deve tendenzialmente considerare i seguenti limiti:

- € 30,00 per la scuola dell'infanzia
- € 60,00 per le classi 1°- 4° della scuola primaria
- € 160,00 per le classi 5° della scuola primaria
- € 250,00 per le classi della scuola secondaria

Articolo 10 – Accorpamenti tra classi

Sono possibili per fasce d'età (classi parallele o contigue).

L'accorpamento non può superare le quattro classi per le visite guidate e i 80 studenti circa per i viaggi d'istruzione. Eventuali deroghe sono di competenza del Consiglio d'Istituto. Questi limiti possono essere valicati nel caso di uscite didattiche in città o di uscite e viaggi sportivi.

Per i viaggi che prevedono l'uso dell'aereo, è consentito lo sdoppiamento del gruppo limitatamente al volo, purché l'orario dei due voli consenta la ricostituzione del gruppo in tempi ragionevolmente contenuti.

Articolo 11 – Comportamento degli studenti

Gli studenti devono comportarsi con particolare responsabilità e rispettare puntualmente le regole in vigore nei luoghi visitati e quelle in uso presso l'istituto via Battisti. In concreto devono inoltre:

- essere puntuali;
- mantenere in ogni situazione un comportamento corretto ed educato;
- attenersi alle istruzioni ricevute;
- restare uniti al gruppo di riferimento;
- rispettare, dove previsto, i divieti indicati;
- evitare di creare disturbo, sui mezzi di trasporto, agli autisti, al personale e agli altri passeggeri e, negli alberghi, agli altri ospiti;
- comunicare immediatamente ad un docente accompagnatore malesseri propri o altrui;
- verificare l'integrità delle strutture utilizzate durante la visita o il viaggio, segnalando immediatamente ogni anomalia ad un docente accompagnatore, onde evitare contestazioni ed ingiuste richieste di risarcimento.

Articolo 12 - Esclusioni

L'autorizzazione finale da parte dell'organo competente deve tenere conto del comportamento della/e classe/i interessata/e.

Il comportamento della/e classe/i, ai fini dell'autorizzazione dell'iniziativa, deve essere valutato con riferimento a:

- ammonizioni collettive;
- assenze di massa (comprese quelle successive al rientro da una precedente iniziativa);
- danni all'aula, ai locali, alle attrezzature (soprattutto se non risarciti);
- atteggiamento tenuto in visite o viaggi precedenti.

Il/i Consiglio/i di Classe interessato/i può/possono ricorrere contro la decisione di non autorizzazione presentando le sue/loro controdeduzioni al Consiglio d'Istituto.

Cogliate, 11 febbraio 2019

Visto: Il Dirigente Scolastico
Gabriella Zanetti